

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Circolare Informativa del 04/12/2019

COLLEGATO FISCALE 2020

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse. Si rammenta che la disposizione costituisce una prima anticipazione dei contenuti fiscali della Manovra di Bilancio 2020 e che potrebbe subire modifiche in sede di definitiva approvazione.

Articolo 3, commi	Contrasto alle indebite compensazioni
1 e 3	A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello
	TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
	imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro
	annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
	della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Articolo 3, commi	Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta
2 e 3	A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla
	compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi
	/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.
Articolo 3, comma	Controllo sulle compensazioni a rischio
4	L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate
	al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di
	segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.
	Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai
	presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.
Articolo 3, commi	Sanzioni per indebite compensazioni
5 e 6	A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in
	compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate
	comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica
	la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di
	applicare il "cumulo giuridico"
	Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:
	fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco;
	provvedere al pagamento.
	L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato
	pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo
	entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.



Dr. Bruno Agosti - Dr. Giulio Donagemma - Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Articolo 4, commi 1 e 2

Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti

Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un'opera o un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.

Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via pec:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;
- i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

È espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro:
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici.



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Articolo 18	Limiti all'utilizzo del contante
	Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:
	- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;
	- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.
	Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.
Articoli 19 e 20	Lotteria nazionale degli scontrini
	Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.
	Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori
	premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro.
	Viene introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500
	euro per gli esercenti che al momento dell'acquisto si rifiutino di rilevare il codice fiscale
	del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione.
	La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui
	l'esercente assolva l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite misuratori fiscali
	già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.
Articolo 22	Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici
	Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte
	o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni
	effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le
	commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi
	relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
	17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della
	spesa e non concorre alla formazione del reddito.
	Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al
	comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni
	necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento
	dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019,
	sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.
	L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis.
Articolo 39,	Modifiche reati penali tributari
comma 1,	A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione
lettere a)-p)	per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che
,	passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare
	degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno
	e 6 mesi a 6 anni.
	Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000 la pena
	per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero
	Sada - Alta di Montacahio Magaiora (VII) Via Nogara n. 21 Mail - info@caga ni it



Dr. Bruno Agosti - Dr. Giulio Donagemma - Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.

Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000 che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.00 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine è abrogato il comma 1-ter. Nel caso di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni il reato.

Viene introdotta nel caso di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 74/2000, l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.

L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/200 punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Viene ridotto il limite per il reato di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate che scende, ai sensi dell'articolo 10-bis, D. Lgs. 74/2000 a 100.000 euro.

Parimenti scende a 150.000 euro il limite per il verificarsi del reato di omesso versamento Iva previsto dall'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.